



**So.Ge.Fi.L. Riscossione**

SpA

5

*Regione  
Sindaco (distingto)  
Singer  
Alc...  
+ 2*

4589

Renee, 20 Marzo 2012

Prot. N° 1182/12/MGLP.

Rif. EC-36-PR15-1182

Spett.le

Comune di Cariati

Piazza F. Friozi, 1

87062 Cariati (CS)

c.a. Sig. Sindaco pro tempore Dott. Filippo Sero

**OGGETTO:** Contratto di Gestione in Outsourcing dell'Ufficio Tributi del Comune di Cariati, rep. n° 931 del 03.07.2009.

In relazione al contratto in oggetto, la So.Ge.Fi.L. Riscossione SpA, preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 5.3.2012, il Responsabile del procedimento, dott. Bruno Morise Guarascio, ha comunicato che il Comune di Cariati, con Deliberazione di G.M. n. 9 del 1.3.2012, ha deliberato "la risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza del gestore dalla concessione del contratto di gestione in outsourcing dell'ufficio tributi", nei contestare fermamente ed in toto l'assunta determinazione ed il relativo contenuto motivazionale, comunicata di aver dato mandato ai propri legali di tutelare diritti ed interessi della Società, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa giudiziale, anche risarcitoria.

Si evidenzia sin d'ora, ad ogni modo, l'illegittimità della procedura adottata, considerato che la "diffida" del 4.1.2012, pervenuta in data 1.2.2012, non menzionando l'effetto risolutivo, non integra l'ipotesi dell'art. 1454 c.c. c, a ben vedere, neppure quella di cui all'art. 136 D.lgs 163/2006, non essendovi alcun riferimento o richiamo, neppure indiretto, a tale normativa ed al procedimento risolutorio ivi disciplinato (in cui, si precisa ancora, devono comunque trovare piena cittadinanza le garanzie codificate dalla legge n. 241/1990).



Anzi, a tal ultimo proposito, si evidenzia ancora che la diffida è datata 4.1.2012 e che nel periodo di tempo intercorso tra detta data e quella in cui la diffida è stata ricevuta (1.2.2012) il Comune aveva già assunto ulteriori iniziative, di tenore e contenuto sostanzialmente equivalenti a detta diffida, con analoghe richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione, correttamente evase dalla Società, sicché essa poteva ritenersi, di fatto e di diritto, <superata>.

Anche sotto il profilo formale, la diffida de qua, infine, vergata su carta di studio legale, <mal si concilia> con l'iniziativa del responsabile del procedimento disciplinata dal citato art. 136 e che determina l'avvio dell'iter risolutorio, appalesandosi in tal guisa quantomeno fuorviante ed ambigua, ed anche, al di là di ogni sacramentalità procedimentale, in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, oltre che di chiarezza e trasparenza.

Nondimeno, si contesta fermamente e sin d'ora ogni supposta inadempienza da parte della Società scrivente, all'uopo evidenziando:

- che fino al 2010 le verifiche ed i controlli sull'attività di riscossione, oltre che attraverso le rendicontazioni, sono stati effettuati direttamente dal Dirigente Area Finanziaria e dal Revisore dei conti dell'Ente;

- che dall'ottobre 2010 il Comune è stato posto nelle condizioni, mediante consegna delle password di accesso, di visionare direttamente ed <in tempo reale> tutte le informazioni relative ai conti correnti, nonché di operare sui conti e girocontare a sé direttamente i flussi dei pagamenti;

- che i giroconti effettuati dall'Ente sono avvenuti sempre al lordo della quota provinciale Tarsu;

- che dal luglio 2011 l'Ente ha provveduto a riscuotere direttamente sui propri conti, residuando in capo alla Concessionaria soltanto la riscossione attraverso lo sportello all'uopo aperto, di rilevanza evidentemente e notoriamente minima in rapporto all'altra, nonché, come ancora a Voi già noto, la riscossione della rata a saldo ICI 2011, già rendicontata (sia pure parzialmente e provvisoriamente, non avendo – ancora una volta in violazione del contratto e dei principi che ne regolano l'esecuzione – l'Ente provveduto a trasmettere i flussi contabili delle riscossioni operate tramite F24);



**So.Ge.Fi.L. Riscossione**

- che l'Ente non ha mai trasmesso o reso noti i dati relativi ai pagamenti riscossi direttamente sui propri conti, imputando di fatto alla Società non solo di poter riconsigliare ma anche di proseguire nell'attività esecutiva coattiva, con evidente ulteriore pregiudizio per la scrivente e per l'Ente medesimo, e di quantificare i propri compensi;

- che è del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, che nessun inadempimento può sciamamente contestarsi alla So.Ge.Fi.L. Riscossione SpA, essendo piuttosto proprio l'Ente a non aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali e ad aver posto in essere tutta una serie di comportamenti non certamente ispirati a principi di buona fede e correttezza.

Non da ultimo, si eccepisce sin d'ora la non sussumibilità dell'ipotizzato inadempimento in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 25 del capitolato d'onori e la indebita ed arbitraria commistione tra ipotesi risolutive e decadenziali.

Fermo quanto sopra, la scrivente Società si dichiara pronta ad effettuare le operazioni di consegna della documentazione relativa alla gestione dell'attività di riscossione effettuata, secondo le modalità ed i termini previsti dal contratto e dalla legge, e, a tal fine, comunica che già a far data dal 24 p.v., si potrà procedere, presso gli uffici della Società, alla materiale restituzione dei documenti ed alla redazione in contraddittorio del relativo verbale di consegna. Con preghiera di preavvisare congruamente, anche telefonicamente, la Società scrivente della data e dell'ora di inizio delle predette operazioni.

Distinti saluti.

So.Ge.Fi.L. Riscossione S.p.A.

Il Presidente

Maria Grazia Lo Po

*Maria Grazia Lo Po*